



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO IN VIA CAUTEARE ED URGENTE ex artt 669 e ss.e. 700 c.p. E CON
CONTESTUALE GIUDIZIO DI MERITO ex art. 414 c.p.c ed istanza di autorizzazione
alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Della docente, Signora **MARTINEZ LUANA**, nata a Siracusa il **29.06.1975** Codice Fiscale **MRTLNU75H69I754X**, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNLNM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina 149, Catania.
- **USR SICILIA E USR EMILIA ROMAGNA** nella persona dei rispettivi Dirigenti *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Catania, Via Vecchia Ognina 149, Catania.

•





FATTO

La ricorrente è una docente in ruolo, con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA, giusto contratto di immissione nei ruoli della scuola del 30/11/2015 (cfr. **all.1**).

La deducente è residente con il marito e prole in Sicilia, precisamente nella Provincia di Siracusa, ma risulta titolare presso la seguente istituzione scolastica: BOEE84301P - PRIMARIA GUGLIELMO MARCONI.

Per tali ragioni, ogni anno, e dalla relativa immissione in ruolo avvenuta nel 2015 in Fase C (*id est*: *cd* piano di mobilità straordinaria), la stessa presenta domanda di mobilità interprovinciale a mezzo il portale web del MIUR “*istanze on line*”, al fine di essere trasferita ed avvicinata alla propria famiglia (cfr. **all. 2 ed allegato 13 domanda del 2016**).

Trasferimento, pur tuttavia, che neppure quest’anno le è stato concesso (cfr. **all. 3**).

Eppure, la ricorrente, ai fini dell’odierna mobilità 2021/2022 vanta elevato punteggio: **57 PUNTI**, così ripartito: 48 PUNTEGGIO BASE + 3 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO FIGLI + 6 PER COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE (cfr. **all. 4** – Notifica trasferimento – pagina 1).

Risultato, pur tuttavia, che anche nella recente mobilità 2021/2022 non le ha permesso di poter ottenere il trasferimento definitivo dalla sede di titolarità: dalla Provincia di Reggio Emilia alla Provincia di ricongiungimento, ovverosia Siracusa (cfr. **ALL. 3** – esito trasferimento del 7 giugno 2021 e ciononostante l’anzianità di servizio e i titoli posseduti).



La deducente, infatti, in sede di presentazione della propria domanda di mobilità interprovinciale per il corrente anno scolastico 2021/22, ha flaggato *on line*, le preferenze afferenti le Province di Siracusa, Catania e Caltanissetta, al fine di riavvicinarsi al proprio nucleo familiare, ovvero, cfr. all. 4 pag. 8/9: Comune I754 SR SIRACUSA 2 Scuola SRCT702002 CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE SIRACUSA SR 3 Scuola SRCT70300T CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE AUGUSTA SR 4 Scuola SRCT701006 SR CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE NOTO 5 Scuola SRCT70400N CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE LENTINI SR 6 Scuola SRCT70000A CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE PALAZZOLO A SR 7 Provincia SR SR SIRACUSA 8 Distretto 012 CT Distretto 012 9 Distretto 014 CT Distretto 014 10 Scuola CTCT700006 C.T. N. 1 (DISTR. 12 - I.C.PETRARCA CT) CT 11 Scuola CTCT71200C C.T. N. 5 (DISTR. 13 -IC DIAZMANZONI) CT 12 Provincia CT CT CATANIA 13 Provincia RG RG RAGUSA 14 Provincia EN EN ENNA 15 Provincia CL CL CALTANISSETTA (cfr. **all. 2**).

Orbene in merito alla posizione della ricorrente si riscontrano violazioni sia per la mobilità a) 2015/2016 che per quelle attuali b) 2021/2022.

a) **ILLEGITTIMITA' IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO 13 DOMANDA DI MOBILITA' PER AMBITI TERRITORIALI, OVE LA RICORRENTE AVEVA ANCHE INDICATO L'AMBITO DI CATANIA.**

Si rileva a tal fine che la deducente con punteggio pari a 22 avrebbe dovuto ottenere il trasferimento richiesto, posto che, nei trasferimenti in ingresso, in Sicilia e per la provincia di Catania, nella medesima classe di concorso e sui medesimi ambiti scelti in domanda, sono stati trasferiti docenti privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto.



Collegi con punteggio inferiore, senza alcun titolo di precedenza, reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 e collocati, dalla contrattazione collettiva integrativa, nella fase B.3 della mobilità, consentendogli, per tale via, di muoversi, con precedenza ed esclusivamente, all'interno della provincia di assegnazione (nella specie Siracusa) e non su scala nazionale come gli altri docenti.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio che la ricorrente possedeva nel 2016 **pari a punti 22** (cfr. **all. 13** domanda di mobilità per i 100 ambiti territoriali).

Ecco i docenti idonei del concorso 2012 **con punteggio inferiore a 22** (accanto ad ognuno è indicato il punteggio) (cfr. **all. 5**) collocati nell'ambito di Catania, una delle preferenze espresse

in sede di domanda di mobilità 2016 (cfr. **all. 13**) : Catania FUSTO ELVIRA 28/02/1962 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania CARBONARO LETIZIA 22/06/1969 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania GRASSO AGATA MARIA 27/09/1972 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania MAUGERI GRAZIELLA 30/10/1973 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania CANNAVO' MARIA GRAZIA 10/11/1977 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania AMATO ELISA 09/04/1978 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania NIBALI VALERIA 28/06/1979 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania MESSINA MARILENA 29/07/1981 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania BONTEMPO ROSALIA 14/11/1982 EN 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania MONTAGNA MARIA PIA 22/10/1983 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA 11/02/1984 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania RAPISARDA LUCIA 27/12/1960 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania RUBBINO DANIELA ROSALINDA 01/06/1977 ME 17 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania OLINDO NADIA 16/07/1978 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania SEMINERIO CALCEDONIO FABIO 24/07/1979 AG 17 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania DOMINA LORETTA 24/07/1982 SR 17 B3 SICILIA AMBITO 0009.

b) **ILLEGITTIMITA' IN RELAZIONE ALLA MOBILITA' 2021/2022**

Non solo. In relazione alla presente procedura di mobilità (ove la docente Martinez vanta 57 punti) la deducente è stata anche valicata, per la classe di concorso primaria e per l'ATP Siracusa, dalla Docente Rita Giudice, che presenta punti 48 e non vanta alcuna precedenza (cfr. all.6 - bollettino).

Valicata anche dai docenti GM delle graduatorie 2018, tutti con punteggio inferiore a 57

(cfr. **all. 7**):Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA TORRE MARIA GABRIELLA ADEE Concorso straordinario





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

infanzia e primaria 2018 SICILIA RANERI FRANCESCA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA BUONAVENTURA ANNA MARIA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA RABBITO CARMEN ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA ITALIANO DANILA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA MONTANA ELISA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA LAVA SANTINA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA SALA ANNA ADEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA GIAMMONA GIOVANNI EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA TORRE VENERA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA DURANTE SANDRA VENERE EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA AMATO MATTIA MANUELA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA MANGIAPANE MARIA ANTONIETTA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA BALISTRERI TERESA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA ZARZANA ANTONINA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA CASTRONOVO MARIANGELA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA CAVALLARO MARIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA ADELFIGIO ROSALIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA VIGNA MARINELLA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA STALLONE FRANCESCA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA CASAMENTO ROSA ANNA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA PENNISI ROSANNA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA LUCA DONATA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA MAUGERI MARINELLA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA DI GIUSEPPE MARIANNA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA REITANO MARIA GRAZIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA VENEZIA ILARIA GIOVANNA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA SCIUTO ANGELA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA FINOCCHIARO GIOVANNA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA FINOCCHIARO TOMMASINA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA SIRAGUSA CARMELA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA MAPELLI MARIA GRAZIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA FINOCCHIARO GRAZIANA MARIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA COSTA MARIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA AGRIA LORENA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA PARADISO VALENTINA ALFIA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA PROFETA FLORINDA EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA D'ALESSANDRO IRENE EEEE Concorso straordinario infanzia e primaria 2018 SICILIA FALLEA FLORIANA.

Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica e del violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.



Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione essendo norma non derogabile dall'O.M. oggi impugnata.

Ciò anche in relazione al principio di diritto per cui i trasferimenti e le relative domande dei docenti immessi in ruolo da più di tre anni, hanno PREVALENZA SULLE NUOVE ASSUNZIONI. Talché appare anche incongruente l'odierna ed impugnata ordinanza anche nella parte in cui riserva una percentuale dei posti della mobilità ai docenti neo immessi in ruolo che di fatto andranno ad occupare le preferenze della ricorrente.

La ricorrente, pertanto, ha presentato motivato reclamo ex art. 17 del CCNI. Atto, cui tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro (cfr. all. 8).

Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di

IN VIA PRELIMINARE

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

La deducente fino al 31 agosto 2021 è Assegnata Provvisoriamente presso la Provincia di Siracusa. Da qui il deposito del presente ricorso dinanzi Codesto Ill.mo Tribunale ex art. 413, comma 5 cpc (cfr. all. 9).

NEL MERITO

DIRITTO

I MOTIVO

SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022



La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico giuridica valida per attribuire un simile privilegio. Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute “per categoria” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria. Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto a un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che a parità di condizioni, è stata invece movimentata successivamente, per un Ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti. Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente. La ricorrente **vanta 57 punti** complessivi di mobilità interprovinciale. Punteggio che, ove correttamente applicato l’art. 470 del TU in materia scolastica, le avrebbe certamente permesso il trasferimento definitivo in provincia di Siracusa, ove i posti disponibili erano 27 (cfr. all. 10).

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.



E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge**, non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Nella specie esaminando il calendario delle neo immissioni in ruolo allegate si evince che la docente è stata valicata da colleghi aventi punteggio inferiore.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale di NAPOLI, per l'anno scolastico 2020 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dalla docente pur avendo punteggio inferiore a quello della ricorrente, ossia inferiore a punti 57!**

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di



chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.



ILLEGITTIMITA' DIRETTA IN RELAZIONE ALLE IMMISSIONI IN RUOLO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22 si possono distinguere in ordinarie e straordinarie: ordinarie da GaE (50%) e GM (50%) dei concorsi straordinarie da GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (secondo il Decreto Sostegni bis per docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci)

Accantonamento posti. L'accantonamento di un certo numero di posti: ha riguardato per il 2020/21 sia il concorso straordinario che il concorso ordinario. Si tratta di una parte dei posti a concorsi, cioè esclusivamente la parte relativa alle assunzioni 2020/21. I docenti che rientreranno nei posti stabiliti avranno decorrenza giuridica del ruolo dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di assunzione, e comunque non prima del 1° settembre 2021.

II MOTIVO

ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE IMPUGNATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 96, 97, 98 — VIOLAZIONE E DEROGA ALL'ART. 463 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA DLGS 297/1994 – VIOLAZIONE E DEROGA DA PARTE DELLA NORMA PATTIZIA AL PRINCIPIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' SANCITO DAL COMMA II° art. 463 del DLSG 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/1999

L'Ordinanza ministeriale impugnata non può derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.



Nel caso di specie, la disposizione impugnata nel determinare le modalità di applicazione del CCNI continua a prevedere *per relationem* un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti provenienti dal canale GM, ossia, i soggetti individuati dalla stessa legge 107/2015: *“i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.”*

Considerato:

Che, invero, la L. 107/2015 all'art. 1, comma 96 **pone tali categorie** (docenti provenienti dalle GAE (MARTINEZ) e docenti provenienti dalle GM **sullo stesso piano** essendo così formulata la lettera della norma in materia di assunzioni a tempo indeterminato: 96. *Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio*





2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

Che, a parità di assunzione, quindi, i trasferimenti devono avvenire per merito, ossia in base al principio del punteggio più elevato.

La docente ha un punteggio pari a 57.

Invero, art. Art. 463 - Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Che la sig.ra MARTINEZ, quindi, rispetto agli idonei ossia ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, **vanta punteggio superiore come da documentazione allegata.**

La ricorrente vanta maggiore anzianità di servizio. La stessa quindi, vanta i diritti di cui all'art. 463, comma II, a mente del quale: L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in *misura doppia* rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.

La Legge n. 124/1999 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente



in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

III MOTIVO

SULL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l’assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in specie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso. Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell’assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012. L’inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell’assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell’abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa. Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, al fine di confermare se i docenti di cui all’elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012. La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori). Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.



Su identica fattispecie, anche Codesto Ill.mo Tribunale (cfr. all. **11**) si è pronunciato sul punto:

“...Va rilevato che la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di procedure per l’assunzione in ruolo degli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 lett. a della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto della discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali in prospettiva delle conseguenti assunzioni, e nella concreta individuazione della graduatoria da sottoporre alle operazioni di scorrimento. La suddetta determinazione non risulta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i presupposti nell’assenza per molti soggetti risultati idonei al concorso del 2012 della possibilità di essere immessi in ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato – ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al D.lgs n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e, tuttavia, per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse (cfr. art. 109 lett. c della legge) – oltre che nella preferenza dello scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle relative a concorsi risalenti nel tempo. Viceversa, la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva della mobilità interprovinciale, rispetto al momento dell’assunzione, non trovando alcun riferimento nell’ambito della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione di una sede definitiva, espressamente disciplinata dalla L. n. 107/2015.”, disponendo pertanto diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l’ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012”.



IV MOTIVO

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 470 TU IN MATERIA SCOLASTICA

È noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; della stessa



legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza.

V MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE IN TEMA DI MOBILITA’ VOLONTARIA.

L’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace limita (o in alcuni casi esclude) l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevale sulla mobilità volontaria. L’istituto della mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane. Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 12559 depositata il 18 maggio 2017.



Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti (cfr. all.12), ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18) nonché quello 2020 recentemente annullato solo per l'attuale pandemia. Non solo. Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili. La Cassazione di contro, ha precisato che *“non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”*.

Il MIUR, quindi, sta coniando una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La mobilità interprovinciale dei docenti deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l'amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.





Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

Anche in quest'ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.

In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (**legge n. 246/2005**), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione precedente.

RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E INDIZIONE DI

NUOVO CONCORSO È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l'art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui "le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per



eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione contenuta nell’art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (“Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”). Ne consegue che, fermo il potere dell’amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione “per l’eventuale copertura”, l’unico limite **allo scorrimento della graduatoria**.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l’altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento





della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

VI MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore. Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora.



Come da documentazione allegata, la docente, per il corrente A.S. 2021/2022, non ha ottenuto assegnazione provvisoria (cfr. all.**23**), come invece accaduto per l'anno scolastico 2020/2021 ove la stessa era stata assegnata, per ricongiungimento, alla propria famiglia a Siracusa (cfr. all. **9**).

La docente Martinez è madre di minore di anni di 10 a lei affidata in seguito a procedura di divorzio; la stessa inoltre soffre di problemi di salute ed è stata dichiarata invalida civile (cfr. allegati **21 e 22**). La deducente, pertanto, il primo settembre 2021 sarà costretta - a causa degli amministrativi illegittimi - a prendere servizio presso la sede di titolarità, Bologna, con grave nocumento, sia per la personale condizione di salute che la riguarda (cfr. all. **21**), sia perché la figlia minore di anni 10 vive con la madre. La minore, quindi, che non può trasferirsi con la ricorrente attese le condizioni di affido come omologate in sentenza, sarebbe costretta ad essere separata da uno dei genitori (cfr. all. **22**).

Allora, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per la propria figlia minore, attesi i tempi del giudizio ordinario. Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente, l'intero nucleo familiare (FIGLIA) della stessa.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura della stessa, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente, con grave disagio per la propria figlia minore. La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale. A ciò si aggiunga che la ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi km di distanza (REGGIO



EMILIA) la ricorrente rappresenta un inevitabile “pregiudizio per l’unità della famiglia” nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state “gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell’attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia”. I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare e così facendo vengono del tutti violati nè si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie. Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post, anche in relazione al danno alla salute ex articolo 32 della Costituzione attesa la condizione di invalida civile (cfr. all. **21**).

Inoltre, la sussistenza del periculum in mora risulta anche dal tempo che sarebbe necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, il che frusterebbe le aspettative del ricorrente al fine di ottenere una tutela effettiva che, nelle more dello svolgimento del processo di merito, non potrebbe altrimenti essere garantita, atteso che tra l’altro l’amministrazione scolastica potrebbe destinare altri docenti.

Tra l’altro, il carattere dell’urgenza del caso di specie è evidente se solo si pensa che l’assegnazione provvisoria ha validità per un solo anno scolastico e quindi un provvedimento dato a distanza di mesi con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, non avrebbe alcun valore e alcun senso per il ricorrente. Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia



l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc. Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari. Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea mancata assegnazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente. L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare. Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...". Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo ordinario vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Circa il periculum, lo stesso è più che evidente, è *in re ipsa*. *In re ipsa* rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi che, se rapportati allo



stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio 14 tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore” (cfr Ordinanza Tribunale di Ravenna- sez. Lavoro n. 444/2017 del 03.02.2017 – RGL 1162/2016). “Sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)” (Tribunale di Pavia, ordinanza 27.04.2017).

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d’urgenza. Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE DI SIRACUSA

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti a mezzo decreto e previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della docente ricorrente e previa dichiarazione di nullità/o disapplicazione dell’art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell’ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 e di ogni altro atto ad essi connesso presupposto e consequenziale, compresa l’Ordinanza Ministeriale 241 del 08/04/2016, così come il CCNI del 23 febbraio 2015, così provvedere:



- In via principale, cautelare ed urgente ex artt. 669 e 700 del cpc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di trasferimento 2015/2016 e 2021/2022 che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non ha riconosciuto il trasferimento secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di cui agli allegati 2 e 13 del presente ricorso, anche in soprannumero, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti siciliani richiesti, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012 e 2018.
- In via principale, cautelare ed urgente ex artt. 669 e 700 del cpc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora disporre il trasferimento della ricorrente in una delle preferenze espresse in sede di domanda di mobilità 2015/2016 in soprannumero; e/o su spezzoni-orario della classe di concorso primaria – posto comune; e/o utilizzata, anche in soprannumero per la classe di concorso primaria – infanzia; e/o utilizzata su posti di sostegno infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, avendo per oltre un decennio acquisito le necessarie competenze, vista la costante presenza di allievi disabili nelle proprie classi e considerati i titoli specifici posseduti; e/o su progetti di arricchimento dell'offerta formativa; e/o su posti in organico di fatto; e/o su posti di potenziamento in qualunque grado di scuola; e/o su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale; e/o su C.O.E.



- Nel merito, previa fissazione dell'udienza di merito, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/invalidità con conseguente disapplicazione dell'art. 8 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Nel merito ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza della propria istanza di mobilità 2015/2016 e 2020/21 segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994 anche in soprannumero.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e province indicate nella propria istanza di mobilità in relazione al punteggio dalla stessa vantato pari a punti 57, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti che oggi si trovano nelle scuole, comuni, province dalla stessa opzionati in sede di domanda e che presentano punteggio inferiore.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e province indicate nella propria istanza di mobilità in relazione al punteggio





dalla stessa vantato pari a punti 22, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti vincitori di concorso 2012 come da domanda del 2016 allegato 13.

- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso una delle scuole, comuni e provincie indicati con l'ordine di preferenza e segnatamente il trasferimento ad una delle 15 preferenze indicate dalla docente nella propria istanza di mobilità 2021/22.
- Annullare la comunicazione personale afferente l'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 7/06/2021 per le motivazioni di cui in premessa.
- Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Contratto di immissione in ruolo 2015.
2. Domanda di Mobilità 2021/2022.
3. Mail comunicazione di mancato ottenimento trasferimento 2021/2022 del 7 giugno 2021.
4. Lettera notifica domanda di trasferimento con punteggi ricorrente 2021.
5. Bollettini trasferimenti GM 2012 con punteggio inferiore.



6. Bollettini trasferimenti 2021 ove è inserita la docente con punteggio inferiore.
7. Elenco idonei vincitori 2018 con punteggio inferiore.
8. Reclamo.
9. Assegnazione provvisoria fino al 31 agosto 2021.
10. File posti disponibili Siracusa.
11. Sentenza Tribunale di Siracusa.
12. Decreto Concorsi.
13. Domanda di mobilità 2015/2016.
14. Contingente neo immissioni in ruolo 2021.
15. Prospetti disponibilità.
16. Graduatoria scuola primaria neo immessi 2018.
17. Ordinanza Ministeriale 2021.
18. CCNI triennio 2019/2022.
19. OM mobilità 2015/2016.
20. CCNI 2015.
21. Invalidità civile.
22. Sentenza di divorzio.
23. DOMANDA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021 E Mancata assegnazione provvisoria 2021/2022.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione



dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e dell'Emilia Romagna dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Palermo addì 26 agosto 2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00.

Palermo, addì' 26 agosto 2021

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

